



COORDINAMENTO GENITORI DEMOCRATICI

APS

Audizione DDL nn. 180 e 1041 (Alunni con alto potenziale cognitivo),

Ringraziando la Commissione per il coinvolgimento e la cortesia dell'ascolto, teniamo in premessa a sottolineare alcuni principi generali che ispirano la nostra analisi dei DL in oggetto.

Come evidenziato nella relazione illustrativa al ddl 1041, il principio di inclusione scolastica rappresenta un valore primario nell'ambito delle politiche scolastiche nazionali e si ispira ai principi costituzionali di eguaglianza e di pari dignità sociale di ogni cittadino.

Ogni bambino e ogni bambina deve vedere garantito il suo il diritto di sviluppare pienamente la propria personalità nel rispetto delle diverse inclinazioni e delle diverse abilità.

Come ricordato tale principio è stato attuato anche attraverso le disposizioni della legge 5 febbraio 1992, **n. 104** (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), della legge 8 ottobre 2010, **n. 170** (Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico), dalla direttiva del Ministero dell'istruzione, dell'Università e della ricerca 27 dicembre 2012 (Strumenti d'intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica) e, per quanto interessa specificamente in questa sede, dalla nota **del 3 aprile 2019, n. 562** con la quale lo stesso Ministero dell'istruzione, dell'Università e della ricerca ha ritenuto opportuna l'inclusione delle alunne e degli alunni con alto potenziale cognitivo nell'ambito dei bisogni educativi speciali.

La necessità che entrambi i DL pongono di normare una declinazione possibile dei BES anche con l'individuazione di nuovi specialismi e di nuove figure professionali tra i docenti in una scuola italiana affaticata e povera di risorse, ci appare incongrua. Se è centrale la necessità di promuovere la crescita individuale e sociale di tutti i bambini e le bambine, non concordiamo con l'enfasi posta sull'eccellenza come traguardo da conseguire (art. 1 lett. b) DDL 1041), in quanto ciò che deve essere garantito è che ad ognuno venga data la possibilità di potenziare al meglio attitudini e personalità, indipendentemente dai risultati più o meno eccellenti conseguiti.

Le disposizioni vigenti mirano ad assicurare agli alunni con bisogni educativi speciali, bisogni che possono assumere anche forma transitoria, gli adeguati strumenti di supporto indispensabili per la loro partecipazione alla vita scolastica su un piano di uguaglianza con gli altri compagni e compagne di classe. In questa prospettiva, il Piano Didattico Personalizzato non è infatti un semplice adempimento burocratico, ma uno strumento condiviso per consentire ad un alunno di dialogare e di cooperare con il gruppo classe, nell'ottica della progettazione inclusiva di classe, della corresponsabilità educativa di ogni componente scolastica, per il raggiungimento degli obiettivi previsti secondo il ritmo e lo stile di apprendimento di ciascuno.. Esso ha, pertanto, la funzione, anche con riferimento agli alunni con bisogni educativi speciali, di dichiarare e di sistematizzare gli

Via Del Forte Tiburtino 98 – Edificio 17
00159 Roma.

Tel. +39 37015464416

e-mail: genitoridemocraticicgd@gmail.com

cgd@pec.genitoridemocratici.it



COORDINAMENTO GENITORI DEMOCRATICI

APS

interventi educativi e didattici, di coinvolgere attivamente la famiglia, nonché di garantire la verifica e il monitoraggio degli obiettivi raggiunti.

Su questa base, considerare alunni e alunne c.d. plusdotati nell'ambito dei Bisogni Educativi Speciali continua ad essere corretto in quanto in grado di attuare la prospettiva della personalizzazione degli insegnamenti, l'adeguata considerazione degli stili di apprendimento individuali e il principio di responsabilità educativa, rimettendo alla decisione dei Consigli di Classe e dei Docenti, in collaborazione con i genitori, le metodologie didattiche specifiche che possono essere adottate.

Nello specifico dei DL esaminati:

L'art. 4 del DDL 180 nella misura in cui prevede che il referente per l'alto potenziale cognitivo possa adottare piani didattici personalizzati o stabilire d'intesa con le famiglie l'ammissione ad una classe superiore non tiene conto delle competenze del Consiglio di classe e della assoluta necessità che decisioni di tale delicatezza e portata siano prese nell'ambito di un collegio che possa adeguatamente valutare tutti gli aspetti necessari.

In tal senso del tutto ridondanti appaiono in questo contesto non solo le previsioni di cui al comma **1 e al comma 5 dell'art. 4 del DDL 180** ma anche le previsioni **dell'art. 1 del DDL 180**, in quanto ciò che viene disposto in questi articoli viene già attuato sulla base della normativa vigente e sopra citata (identificazione precoce dei BES; collaborazione tra scuola, famiglia e specialisti) senza la necessità di istituire una figura esterna alla classe chiamata da un lato ad "individuare gli alunni con presunto alto potenziale cognitivo" dall'altro a "vigilare" sulla formazione permanente degli insegnanti a scuola.

Quanto **all'art. 3 del DDL 180**, le strade da percorrere per l'individuazione della plusdotazione sembrano due : la prima che prevede una valutazione da parte del Consiglio di classe, la seconda una diagnosi da parte delle UMEE o di centri convenzionati e specializzati ai quali le famiglie possono rivolgersi con la garanzia di trovare équipes di professionisti qualificati. Quale quella da seguire?

Vale la pena ricordare che la citata raccomandazione n. 1248 del Consiglio d'Europa, del 7 ottobre 1994 relativa all'educazione dei bambini plusdotati cui entrambi i DDL fanno riferimento affermi da un lato che le disposizioni per i bambini plusdotati devono essere attuate di preferenza all'interno del sistema scolastico regolare in quanto programmi flessibili, materiale supplementare di arricchimento, stili d'insegnamento che permettono lo sviluppo di tutti i bambini, che siano dotati o meno; dall'altro lato che ogni disposizione specifica in favore degli alunni plusdotati dovrebbe essere presa con cautela per evitare il rischio di etichettare gli studenti, con tutte le conseguenze negative che questo comporta per la società.

Via Del Forte Tiburtino 98 – Edificio 17
00159 Roma.

Tel. +39 37015464416

e-mail: genitoridemocraticicgd@gmail.com

cgd@pec.genitoridemocratici.it



COORDINAMENTO GENITORI DEMOCRATICI

APS

Rimangono alcune domande: come si svolgerebbe la sperimentazione triennale proposta? Quali scuole e di che ordine e grado sarebbero coinvolte? Cosa avverrebbe dopo questi tre anni di sperimentazione?

Alla proposta di nomina di un Comitato Scientifico ad hoc ricordiamo inoltre che esiste già un tavolo tecnico di esperti presso il MIM il cui know-how non può essere ignorato.

Roma ,9 aprile, 2024